

**SENATO DELLA REPUBBLICA**

**CAMERA DEI DEPUTATI**

---

XIV LEGISLATURA

---

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA**

**CONCERNENTE IL «DOSSIER MITROKHIN» E L'ATTIVITÀ  
D'INTELLIGENCE ITALIANA**

---

**RESOCONTO STENOGRAFICO**

**DELLA 64<sup>a</sup> SEDUTA**

**MARTEDÌ 5 OTTOBRE 2004**

---

**Presidenza del presidente Paolo GUZZANTI  
indi del vice presidente Giovanni MONGIELLO**

---

## INDICE

## SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

PRESIDENTE:	
GUZZANTI (FI), senatore . . . . .	Pag. 3

**Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, del Regolamento interno, della proposta di relazione  
«Operazione Impedian (Archivio Mitrokhin) – Rapporto sull'attività istruttoria svolta dalla Commissione»**

PRESIDENTE:	
GUZZANTI (FI), senatore . . . . .	Pag. 3, 15, 16 e passim
MONGIELLO (UDC), deputato . . . . .	20, 27, 28 e passim
CAVALLARO (Mar, DL-U), senatore . . . . .	12, 15, 16 e passim
DUILIO (MARGH-U), deputato . . . . .	8
MACONI (DS-U), senatore . . . . .	20
MUGNAI (AN), senatore . . . . .	3
NIEDDU (DS-U), senatore . . . . .	24, 28

*I lavori hanno inizio alle ore 14.*

*(Si legge e si approva il processo verbale della seduta del 29 settembre 2004)*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

PRESIDENTE. Avverto che la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso e che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico. Colgo l'occasione per salutare i giornalisti presenti.

**Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, del Regolamento interno, della proposta di relazione «Operazione Impedian (Archivio Mitrokhin) – Rapporto sull'attività istruttoria svolta dalla Commissione».**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, del Regolamento interno, della proposta di relazione «Operazione Impedian (Archivio Mitrokhin) – Rapporto sull'attività istruttoria svolta dalla Commissione».

Saluto i colleghi e i collaboratori presenti.

Sono iscritti a parlare, nell'ordine, il senatore Mugnai, l'onorevole Duilio, i senatori Cavallaro, Maconi e Nieddu.

Prego subito il senatore Mugnai, che dovrà poi assentarsi per raggiungere la Commissione giustizia, di prendere la parola.

L'intesa è di finire la seduta per le ore 15,30, orario di ripresa dei lavori dell'Assemblea della Camera dei deputati.

MUGNAI. Signor Presidente, le confesso che, avendo ascoltato con grande attenzione, e con la massima disponibilità a recepirne tutte le argomentazioni in punto di fatto, gli interventi dei colleghi dell'opposizione, mi è tornato in mente uno dei primi insegnamenti che ho ricevuto tanti anni fa all'inizio della mia professione: quando i toni tendono ad alzarsi, quando le espressioni diventano sempre più aggressive, quando si grida sempre più forte allo scandalo e alle civiche virtù offese, in realtà, nella maggior parte dei casi, ciò maschera una palese carenza di argomentazioni in punto di fatto. Ciò caratterizza, con una puntuale ricorrenza, tutti gli interventi che io fino ad oggi ha sentito fare dai colleghi, i quali, salvo gridare con sistematica monotonia a presunte alterazioni della verità, a distorsioni della verità, a inesistenti verità, nulla hanno addotto in termini di prova a suffragio di queste loro argomentazioni.

Allora, signor Presidente, credo sia opportuno procedere in altro modo, molto più rispettoso dei compiti di questa Commissione e dei lavori che la stessa ha svolto, che si sono poi tradotti nella proposta di relazione che lei ci ha sottoposto per un vaglio ed un conseguente giudizio. Proprio per non sottrarre troppo tempo alla Commissione voglio limitarmi a considerazioni in punto strettamente di fatto e di diritto, legate a quelli che sono i compiti demandati a questa Commissione. Innanzitutto, intendo ricordare, a me stesso e ai componenti della Commissione, ciò che recita la lettera *d)* del comma 2 dell'articolo 1 della legge istitutiva della nostra Commissione, che tra i compiti principali della Commissione annovera quello di: «accertare le attività svolte dagli organi di *intelligence* italiani, ovvero i modi e le procedure di ricevimento, trasmissione interna, e quindi esterna, dei documenti del *dossier*. Se tali procedure furono quelle ordinarie ovvero, in caso di procedure diverse, se furono seguite le modalità adottate per altri casi precedenti».

Primo strumento al quale necessariamente ci si deve riferire, nell'ambito di un'indagine volta ad accertare i punti analiticamente ricompresi dalla lettera *d)* in questione, è ovviamente la legge 24 ottobre 1977, n. 801, il cui articolo 9, che credo sia opportuno rileggere ancora una volta alla Commissione, ricordando subito dopo un intervento estremamente autorevole e svolto in tempi (28 settembre 1990) tutt'altro che sospetti dall'onorevole Giulio Andreotti sull'operazione Rodo, recita: «I direttori dei Servizi istituiti dagli articoli 4 e 6 hanno l'obbligo, altresì, di fornire ai competenti organi di polizia giudiziaria le informazioni e gli elementi di prova relativi a fatti configurabili come reati. L'adempimento dell'obbligo di cui al precedente comma può essere ritardato, su disposizione del Ministro competente con l'esplicito consenso del Presidente del Consiglio, quando ciò sia strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali dei Servizi». E' un percorso di adamantina chiarezza che non consente particolare bizantinismi interpretativi e che permette di arrivare ad alcune telegrafiche conclusioni.

Tali notizie, nel momento stesso in cui assumono il rango di informazione o di qualcosa di più di potenziale elemento di prova e hanno un minimo di ragionevole concretezza, vanno trasmesse agli organi di polizia giudiziaria, i quali sono demandati ad accertare la natura e, al tempo stesso, la concreta esistenza di elementi di prova. L'obbligo di trasmissione è immediato, come si ricava con assoluta certezza da una lettura comparata dei commi terzo e quarto dell'articolo 9, nel momento in cui il comma quarto dice testualmente: «L'adempimento dell'obbligo di cui al precedente comma può essere ritardato», ovvero sia laddove non sussista un'espresa deroga che va esplicitamente richiesta e che mai, fino al 1999 - quando di fatto, di fronte a notizie che ormai circolavano sulla stampa, e quindi coinvolgevano l'opinione pubblica del Paese, la magistratura cominciò a muoversi - era stata richiesta. Ergo dal 30 marzo 1995 al 1999 questa deroga mai era stata richiesta e conseguentemente i nostri Servizi nel susseguirsi dei loro direttori e di chi con essi collaborava avrebbero dovuto immediatamente, senza alcuna valutazione o delibazione

preventiva, trasmettere alla polizia giudiziaria e, se del caso, alla magistratura, tutte le informazioni e ogni altro utile elemento che in qualche modo potesse far ritenere essere stati commessi fatti configurabili come reato.

Affinché non vi siano dubbi su quel che è accaduto e sul fatto che, viceversa, sia stato viziato l'intero percorso che va dal 30 marzo 1995 sino al 1999, quando, ripeto, *motu proprio*, vi fu un unico sintomatico incidente di percorso (lo definisco così rispetto alla continuità di comportamento sull'intero *dossier* Mitrokhin), ricordo la vicenda dei depositi «NASCO», quando effettivamente un'informativa venne fatta e un'informazione data, guarda caso, senza alcun riferimento al *dossier* Mitrokhin. Fatto questo, si vorrà convenire con chi sta modestamente e sommessamente analizzando questi fatti, quanto meno sconcertante, perché di fatto l'esistenza di quei depositi si radicava proprio nell'ambito di informazioni pervenute attraverso il *dossier* medesimo. Curiosamente, nel momento in cui l'unica notizia al riguardo si dà a chi avrebbe avuto il compito, per legge, di raccogliere definitivamente gli elementi di prova e svolgere le relative indagini di polizia giudiziaria, nulla viene detto in ordine alla natura delle informazioni e al contesto nel quale le informazioni si andavano collocando. Ma del resto che questo *iter*, interrotto solo da un sintomatico «incidente di percorso», tra virgolette (ma credo che il significato che vorrei attribuirgli sia chiaro), in realtà sia il frutto di un palese pregiudizio basato sui fatti o comunque su un comportamento che è certamente confliggente in modo palese con le disposizioni della legge n. 801 del 1977, si ricava a partire dalle prime fasi di questa vicenda, da quelle notazioni che riguardano l'allora direttore del Servizio, generale Siracusa, opportunamente riportate a pagina 28 della proposta di relazione in esame, quando, siamo al 7 novembre 1995, qualche mese dopo l'arrivo dei primi *report*, si esclude aprioristicamente l'esistenza di estremi di reato. Subito dopo si modifica questo appunto relativo ad un colloquio, inserendo un'ulteriore notazione, «carenza di elementi di prova», come se la valutazione circa l'effettiva natura o meno degli elementi di prova competesse al direttore del Servizio. Questo atteggiamento di pregiudizio che vizia l'intero percorso si mantiene inalterato - come dianzi sottolineato - sino al 1999, con un unico incidente di percorso che ho testé riferito e che di fatto conferma al contrario quanto stavo asserendo, ovvero sia che non si voleva in alcun modo far parola alla polizia giudiziaria di tutto quanto era contenuto nel *dossier*.

Tuttavia, se è vero che vi è obbligo di trasmettere non solo notizie di reato, ma anche semplici informazioni, allora mi chiedo come si debba giudicare il comportamento, in questo caso dei Servizi e in particolare di chi li dirigeva, quando addirittura nella composizione delle stesse schede vengono riportate varie voci tra le quali vi sono anche ipotesi di reato, punibilità ed altro. Mi riferisco ad esempio a quelle relative a: Aillaud Enrico (ipotesi di reato ai sensi dell'articolo 261 del codice penale); Babic Mario (ipotesi di reato ai sensi degli articoli 261 e 262 del codice penale), Bertoni Giovanni Antonio (ipotesi di reato ai sensi degli articoli 255 e 256 del codice penale); Carrara Gian Guido (ipotesi di reato ai sensi

dell'articolo 246 del codice penale); Enrico Conciani, di cui al *report* n.169, (ipotesi di reato ai sensi dell'articolo 253 del codice penale); Giorgio Conforto (ipotesi di reato ai sensi dell'articolo 257 del codice penale); Luciano De Cet (ipotesi di reato ai sensi dell'articolo 257 del codice penale). Risulta pertanto opportuno, affinché sia noto a tutti, se pur telegraficamente, esplicitare a che cosa corrispondano queste ipotesi di reato. Nello specifico l'articolo 257 punisce le ipotesi di spionaggio politico e militare con una pena non inferiore a 15 anni, si applica invece l'ergastolo se il fatto è commesso nell'interesse di uno Stato in guerra con lo Stato italiano; oppure se il fatto ha compromesso la preparazione o l'efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari. L'articolo 253 del codice penale, per quanto riguarda i reati di distruzione o sabotaggio di opere militari, prevede una reclusione non inferiore a 8 anni; infine, l'articolo 245, per chiunque tiene intelligence con lo straniero per impegnare o per compiere atti diretti a impegnare lo Stato italiano alla dichiarazione o al mantenimento della neutralità, ovvero alla dichiarazione di guerra, prevede la pena della reclusione da cinque a quindici anni.

Le altre ipotesi di reato che vengono citate non sono meno gravi; per altro, si tratta di reati i cui termini prescrizionali, come è evidente, sono lunghissimi e che venivano già ipotizzati nelle stesse schede di lavoro. Di tutto ciò la polizia giudiziaria non ha però ricevuto informazione o notizia alcuna, e questo andamento è proseguito inalterato. Da questo punto di vista risulta sintomatico il contenuto dell'appunto relativo al passaggio delle consegne all'ammiraglio Battelli, datato 24 aprile 1998, laddove arrogandosi delle prerogative e un compito che non poteva avere, e che rappresentava una palese violazione della legge che emerge inequivocabilmente dagli atti, il generale Siracusa si contraddice affermando, da un lato, che «non sono stati sinora rilevati elementi di riscontro idonei a confermare nello specifico quanto riferito dalla fonte», in tal modo attribuendosi qualcosa di più di quanto gli sarebbe stato possibile fare (ossia indagini di polizia giudiziaria); dall'altro, dichiarando che «in base ai dati disponibili erano stati ritenuti di interesse particolare 130 personaggi». In realtà, in relazione a questi 130 personaggi vi erano delle informazioni che avevano una loro concretezza, *ergo* vi sarebbe stato l'obbligo immediato di trasmissione che però non è mai stato rispettato giacché - ripeto - nel 1999 la magistratura intervenne *motu proprio* sull'onda di quello che era ormai divenuto un fatto di pubblico dominio. Per altro, non si trattava di informazioni del tutto campate in aria perché anche l'archiviazione di un procedimento penale che si avviò concretamente - siamo quindi nell'ambito di un'ipotesi nella quale ovviamente vi era ben più che *fumus*, considerato che vi era stata l'iscrizione di 19 soggetti nel registro degli indagati - ebbe luogo soltanto per l'impossibilità all'epoca di procedere ad una serie di rogatorie internazionali. Quest'ultimo aspetto, che è però di natura processuale, non può minimamente giustificare ciò che è accaduto dal 30 di marzo 1995 al 1999, con l'ulteriore aggravante di aver comunicato le notizie relative ai NASCO senza fare alcun riferimento al

complesso più ampio, e cioè all'ambito nel quale queste notizie di fatto avevano trovato la loro prima fonte di riferimento.

Il periodo dal 1995 al 1999, con una continuità di percorso sconcertante, è stato caratterizzato da tutta una serie di altre anomalie, sulle quali non intendo ulteriormente soffermarmi, visto che sono state già sottolineate dai colleghi ed anche perché sono *ictu oculi* all'attenzione di tutti e che mi limito ad enunciare. Mi riferisco alla nomina di consulenti che nulla hanno a che vedere con la questione, a pratiche che entrano ed escono con modalità assolutamente anomale ed in contrasto anche con quelle che erano le prassi del Servizio. Sotto questo profilo basterebbe vedere ciò che accadde all'epoca dell'operazione «ISBA». Il 22 febbraio del 1991 si ebbero le prime generiche notizie che di per sé non rappresentavano ovviamente neanche un'informazione, ma solo una vaga traccia da seguire e già nel settembre dello stesso anno, non appena queste vaghe tracce cominciarono ad avere un minimo di concretezza ed a diventare informazioni su qualcuno, l'allora direttore del Servizio immediatamente suggerì di riferire alla polizia giudiziaria perché con le sue tipiche metodologie operative sviluppasse le necessarie investigazioni al fine di acquisire gli elementi di prova necessari.

Nel caso in esame ci troviamo invece di fronte – e fa bene la proposta di relazione a sottolinearlo – ad un comportamento ingiustificabile e inspiegabile rispetto non già ad una presa di posizione politica, ma a ciò che la legge testualmente prevede in modo assolutamente chiaro e a ciò che era sempre accaduto e che costituiva la prassi dell'ufficio, prassi che però dal 1995 al 1999 non è stata seguita. Noi avevamo ed abbiamo quindi il dovere di indagare in ordine a quei comportamenti, proprio in relazione a ciò che la legge istitutiva della Commissione alla lettera *d*) dell'articolo 1, comma 2, ci impone, ragion per cui non possiamo sottacere questo aspetto. Né possiamo sottacere che i due direttori passandosi di fatto le consegne si sono, da un lato, arrogati prerogative e compiti che non spettavano loro e, dall'altro, non hanno svolto alcunché, se non nelle fasi finali della vicenda, omettendo significativamente e sistematicamente di trasferire tutte le informazioni, alcune delle quali ritenute dai loro stessi uffici tali da integrare ipotesi di reato e a questo proposito ho letto le relative schede. Questa è una grave, gravissima omissione, ciò significa che non si sta costruendo alcun teorema, ma una semplice ricostruzione dei fatti, niente di più.

Inoltre, siccome siamo una Commissione parlamentare abbiamo il dovere non soltanto di stigmatizzare quanto accaduto, ma anche di cercare di accertarne le ragioni. Allora mi chiedo, signor Presidente – e cercare una risposta è un compito cui la Commissione è comunque demandata – ad esempio perché in questa occasione per la prima volta si sia alterata una prassi consolidata; per quale motivo accadde quello che non si era mai verificato; perché, infine, a fronte di una tradizione di burocrazia timorosa e prudente che cerca sempre di avere le spalle coperte trasmettendo a destra e a manca, in modo che se per caso qualcosa dovesse andare male qualcun altro debba risponderne, non è accaduto nulla per ben

cinque anni e mezzo. C'è una regola che presiede a tutte le vicende e che in particolare nelle aule di giustizia penali trova una sua costante conferma e cioè: «*cui prodest?*». Mi pongo questa domanda sottoponendola anche alla Commissione. Signor Presidente – e concludo – questa proposta di relazione è stata bollata nei modi più infamanti, senza alcun elemento che potesse confutarne la precisa ricostruzione dei fatti. Mi permetto anch'io, signor Presidente, di fornirne una definizione: per come io l'ho letta, questa è una sentenza che, in particolare per quanto riguarda il punto da me tracciato (che ha forti radicamenti anche dal punto di vista interpretativo della norma), bolla in modo inequivocabile, e con precisi riferimenti probatori in punta di fatto, una delle pagine più sconcertanti e più vergognose della storia dei nostri Servizi e dei rapporti tra Servizi e politica.

DUILIO. Signor Presidente, vorrei svolgere alcune considerazioni che, sia per quanto riguarda il merito che per quanto attiene al vocabolario, alla capacità oratoria, saranno sicuramente – almeno spero – pacate e piane.

Considerata la proposta di relazione sottoposta alla nostra Commissione, desidero portare un contributo per una discussione franca, anche se – come ho già detto in qualche occasione precedente, denunciando quella che a me è apparsa una chiusura pregiudiziale della maggioranza – penso, se devo essere sincero, che le nostre ragioni siano destinate a rimanere solo nostre.

Peraltro, nel soffermarmi sulla lettura dei fatti che ci è stata offerta con la proposta di relazione, vorrei tenermi ben lontano da quella «eccitazione della memoria» richiamata in qualche intervento precedente che, secondo me, ad un'analisi più sofisticata, fornisce forse una buona chiave di lettura di quanto accaduto in questa Commissione e delle conclusioni alle quali essa dovrebbe pervenire secondo lo schema di relazione presentatoci. Infatti, in quella eccitazione della memoria, peraltro solo dialetticamente negata, personalmente ho colto, quasi in una chiave psicoanalitico-politica, il tentativo di una ricostruzione politica tutta tesa a portare a certe conclusioni sulla nostra storia, la quale sarebbe da riscrivere in un altro modo rispetto a come la conosciamo. Una riscrittura funzionale anche a consumare una qualche vendetta su quanto avvenuto storicamente sul piano dei rapporti tra alcune forze politiche del nostro Paese.

Prima di soffermarmi su alcuni punti più specifici, vorrei preliminarmente richiamare gli interventi di alcuni colleghi dell'opposizione che mi hanno preceduto, che mi sento sinceramente di lodare – nella formalità di questa mia breve comunicazione – perché in ciò che hanno detto ho avvertito vibrare il senso alto delle istituzioni, le quali rappresentano un valore che nessuno di noi deve mai dimenticare. In qualche intervento, ho colto persino la presenza di quell'etica dell'indignazione che scatta (e deve scattare) ogni qual volta la dialettica politica travalica i suoi limiti fisiologici, per sfociare – come rischia di accadere nei nostri lavori, per quanto ciascuno, voglio credere, abbia agito in buona fede – nella conseguenza di un infangamento delle istituzioni medesime, presentate come il



luogo in cui, per misere ragioni di convenienza politica e personale, si sarebbe deviato dalle regole della correttezza comportamentale a cui si deve attenere ogni servitore dello Stato.

Ritengo che questa proposta di relazione non sia condivisibile nella ricostruzione dei fatti narrati, che mi sembrano parziali e distorti, in qualche caso - mi permetto di dire - anche in modo subdolo, oltre che riletti con grave pregiudizio. Tale pregiudizio è già apparso evidente nel corso di numerose audizioni, ma adesso, nella formalità della relazione proposta, perviene a conclusioni di una gravità inaudita.

Come ho già detto nel corso di un precedente intervento, ero convinto, con Leonardo Sciascia, che i fatti, almeno i fatti, dovrebbero essere veri o quantomeno verosimili: mi sembra che con questa proposta di relazione anche tale convinzione venga a cadere, perché i fatti che ci sono stati narrati vengono presentati (ne è testimonianza anche l'intervento che mi ha preceduto) come nel rito di un processo in piena regola, in un disegno accusatorio che li esibisce, nella parzialità della loro lettura, esclusivamente in una loro, peraltro improbabile, dimensione di elementi di prova a sostegno di una tesi colpevolista pregiudiziale, con tanto di delitto, di movente e di incriminati.

Sul merito della proposta di relazione, potrei limitarmi ad affermare che forse non è nemmeno il caso di appassionarsi più di tanto alla ricostruzione testuale che è stata presentata perché essa, nella parzialità - e faziosità - della ricostruzione dei fatti e nella consequenziale enormità delle conclusioni a cui perviene, si autonega da sola: la deliberata volontà omissiva dell'attività di *intelligence* sul *dossier* Mitrokhin prefigurerebbe - nientemeno! - una specie di complotto contro la sicurezza dello Stato per fini politici, ad opera di tutti i Presidenti del Consiglio di centro-sinistra, di un Vice presidente del Consiglio, di Sottosegretari di Stato e di ben due capi dei Servizi, i quali avrebbero operato in modo soggettivamente ed oggettivamente connivente al fine di tutelare interessi personali e politici di parte, in alcuni casi per la promessa di ricompense di carriera, addirittura pervenendo intenzionalmente a depistare, con la propria testimonianza diretta, l'attività di indagine dello stesso Parlamento.

Se tutto questo fosse vero, oltre che per le serissime implicazioni di natura istituzionale, vi sarebbe abbondante materiale per un'appetitosa produzione cinematografica o per la pubblicazione di un libro destinato a diventare un caso letterario.

Più modestamente, e più vicini a quanto abbiamo avuto modo di ascoltare, sappiamo che stiamo parlando di informazioni pervenute in periodi diversi, su fatti ampiamente sorpassati, ricopiate in anni ed anni di trascrizione spesso superficiale da un archivistica - dunque, non da una spia - sovietico, poi passato in occidente ed ascoltato dai Servizi britannici, dopo essere stato giudicato poco interessante dai Servizi americani. Si tratta di informazioni, tutte da verificare nella loro rilevanza a fini di *intelligence*, che in massima parte riguardavano persone ininfluenti, spesso scomparse, molto spesso elevate al rango di confidenti senza che vi fosse un serio riferimento all'attività spionistica.

Considerato il materiale a disposizione e il contenuto delle audizioni svolte in Commissione, in me rimane solo l'amarezza di un metodo prescelto per la stesura della proposta di relazione cosiddetta intermedia (si tratta di una vera e propria relazione finale e non so quale potrà essere il seguito rispetto a ciò che essa conclude) che poteva essere ben altro, come abbiamo ripetutamente richiesto. Piuttosto che per un confronto vero, prima di addivenire a conclusioni confrontate, si è optato per un cammino solitario, fondato sulla concatenazione di certezze precostituite, degne di un vero e proprio teorema da dimostrare.

Il modo di procedere nella stesura della proposta di relazione, il suo contenuto ed, in verità, lo stesso andamento dei lavori in Commissione mi hanno fatto venire in mente un racconto dell'economista americano John Kenneth Galbraith, il quale raccontava degli americani che andavano in India a cercare le malattie che andassero bene per le loro medicine piuttosto che portare le medicine che andassero bene per quelle malattie. Così nel caso che stiamo esaminando, la tesi era già bella e confezionata. Si trattava di andare a cercare gli elementi che dovevano renderla credibile; si è arrivati addirittura a sostenere che il percorso di indagine sul *dossier* Mitrokhin avrebbe preso avvio dopo averne conosciuto preliminarmente l'esistenza e dopo aver preparato il binario morto su cui quel vagone andava smistato da parte di scambisti compiacenti: ogni commento appare proprio superfluo sulla serenità di animo nel valutare obiettivamente quanto accaduto!

Concretamente, mi sembra di avere rilevato una totale sottovalutazione, per non dire una svalutazione, di ogni riferimento degli auditi alla discrezionalità del loro agire, nella fisiologica attività di governo dell'attività dei Servizi, per arrivare a sostenere - per iscritto, per altro - che anche le affermazioni rese in Commissione non erano da considerare vere quando non supportate da prove documentali, come ha fatto rilevare il collega Zancan, quasi a dire che chiunque fosse venuto qui avrebbe dovuto fornire informazioni supportate da documenti, perché altrimenti le sue parole sarebbero state, per definizione, pregiudizialmente messe in dubbio. Mi è parso di rilevare uno svilimento totale del significato delle ricerche di archivio, anche se qualcuno ha fatto presente che si trattava di milioni di *file*, anche se qualcuno ha fatto presente che era un'attività propedeutica importantissima prima di procedere in quella di *intelligence*, in riferimento peraltro alla valutazione dei *report* quali materiali presentati come certificati dal Servizio inglese, anziché materiale non necessariamente attendibile anche sotto il profilo del rilievo potenzialmente penale. E' stato fatto presente in questa sede che l'attività dei Servizi non doveva portare ad acquisire necessariamente elementi di prova perché tutto venisse considerato un reato, ma certamente ad approfondimenti che prefigurassero un'ipotesi di reato, che avrebbe poi giustificato la segnalazione all'autorità giudiziaria.

Ho notato elisioni e troncamenti nella ricostruzione delle dichiarazioni fornite. Potrei citarne una in particolare, quella del colonnello Fa- raone, in risposta ad una mia domanda in merito ad una questione che

viene sempre evocata, anche ufficialmente: la sottrazione di materiale, con una prassi assolutamente irrituale, sostenendo, in modo esplicito, che ciò significava volerlo avocare a sé per impedire che si potesse indagare. Personalmente, proprio perché ognuno di noi, e non solo i colleghi della maggioranza, poteva avere questo dubbio, chiesi esplicitamente se la frustrazione dell'ufficiale derivasse dalla vaga sensazione che questo potesse significare il non voler indagare. La risposta esplicita è stata che non gli è mai passato per la testa che quella «sottrazione» di documenti potesse semplicemente far pensare anche solo vagamente a qualcosa del genere. Si potrebbe sostenere che in questa sede non si poteva affermare il contrario, ma se così fosse, non capisco perché si è legittimati a sostenere esattamente l'opposto dinanzi ad una dichiarazione così esplicita, mentre si continua ad affermare solennemente in questa sede che l'avocazione di quel materiale avrebbe deliberatamente costituito una intenzione di non procedere nelle indagini dovute.

Sull'intervista a Mitrokhin ricordo, come sottolineato da altri colleghi, che la richiesta è stata fatta dal SISMI, valutata secondo l'intelligenza delle indagini da condurre, che è comportamento che può essere stigmatizzato quanto si vuole, ma non può portare alla conclusione che sarebbe una prova provata che ciò rappresenti di nuovo l'intenzione di non voler ricercare la verità, insinuando in termini espliciti una deliberata volontà di non acquisire la testimonianza. Così come sul blocco del controspionaggio, un riferimento che anche qui è stato documentato, quindi mi astengo dai dettagli, palesemente inesatto, per non dire falso. Così come l'omissione di ogni riferimento, nella conclusione, all'intervista del ministro Andreatta, che purtroppo la Commissione non ha potuto sentire, al «Corriere della sera» dell'8 ottobre 1999. Non si è fatto alcun cenno a questa intervista che era per quattro quinti virgolettata, quindi da attribuire al Ministro della difesa, e che chiariva la maggior parte delle cose da chiarire di quella vicenda, a riprova del fatto che la ricostruzione di ciò che è accaduto ha visto citare, quasi ostentare, elementi e fatti solo quando iscritti in quella ricostruzione che poteva portare sillogisticamente ad una certa conclusione.

La stessa *gaffe* nella ricostruzione scritta presentata inizialmente in Commissione, che ha portato a parlare di distruzione dei documenti, poi goffamente corretta in sede di deposito formale della proposta di relazione, porta a dire qual è lo spirito con cui s'è costruita, in questa ricerca della verità, la conclusione dei lavori di questa Commissione.

Ho detto all'inizio che non avrei fatto una comunicazione troppo lunga. Non credo ci siano molte cose da dire né penso ci si possa appassionare più di tanto a questa vicenda. Sin dall'inizio ho ritenuto che le conclusioni cui saremmo arrivati non potessero che essere queste, questo sì è un sillogismo. Bastava vedere come venivano condotti gli interrogatori; bastava far attenzione al tipo di domande, del tipo «Ma lei può escludere che (...) ?», piuttosto che chiedere riferimenti a fatti accaduti, a comportamenti tenuti, a circostanze e così via.

Credo, per finire, che ci sia un'infedeltà nelle conclusioni proposte rispetto ai fatti acquisiti da questa Commissione, attraverso una ricostruzione *ad usum delphini*, secondo una tesi pregiudiziale e preconstituita che condanno, non tanto con riferimento al merito della stessa, che non credo passerà alla storia del nostro Paese per aver riscritto la storia, quanto perché produrrà l'effetto di infangare le istituzioni, che saranno ritenute il luogo in cui qualcuno, per miserabili convenienze personali, si è prestato ad un gioco politico di parte.

Ci troviamo di fronte ad un teorema preconstituito, insomma, con una sostanziale, completa inesistenza di novità rispetto alla relazione Frattini. La proposta di relazione mi appare inemendabile, anche per il modo in cui semanticamente e subdolamente è stata costruita, come messo in rilievo, in modo pregevole, dal collega Zancan. La ritengo dunque, irricevibile e, lo ribadisco, credo che essa produca gravi danni per l'immagine delle nostre istituzioni.

Per il modo in cui è stata costruita, per il suo contenuto e per le conclusioni enormi a cui perviene, essa non può che comportare da parte nostra una presa d'atto. Inizieremo pertanto a lavorare per una relazione di minoranza che affideremo alla valutazione di chi vorrà conoscere con obiettività cosa è accaduto nel nostro Paese rispetto alla vicenda «*dossier Mitrokhin*».

CAVALLARO. Ci troviamo a quello che può definirsi un «giro di boa» dei lavori di una Commissione parlamentare, poiché il Presidente ha ritenuto di dover proporre, forse sentito l'Ufficio di Presidenza, una formale sintesi intermedia dell'operato della Commissione.

Il giudizio che darò è eminentemente politico, come si conviene all'operato di una Commissione parlamentare, sfuggendo alla tentazione di entrare nel dettaglio causidico di affermazioni spesso, nella proposta di relazione, non logiche, ma tautologiche, illogiche o paralogiche, come può capitare a tutti noi quando facciamo del logicismo l'arte della nostra attività.

Lo scopo della Commissione mi pare evidente per come è stata condotta e come i suoi lavori attestano: gettare discredito e fango sulla condotta dei responsabili dei Servizi che gestirono l'affare Impedian o Mitrokhin, che dir si voglia, nel nostro paese e – per la proprietà transitiva nonché per autonome supposte colpe – far sì che il fango gettato ricada anche e soprattutto sui Presidenti del Consiglio e su autorevoli esponenti del centro-sinistra che ebbero a vario titolo, nel corso degli anni, occasione di occuparsi del medesimo *dossier*. Quindi, quanto il collega Duilio deprecava è un obiettivo certo ed evidente.

Fra l'altro, la prima censura è di metodo. Questo scopo basta paramestrarlo agli scopi istituzionali della Commissione delineati dalla legge istitutiva per scorgerlo come trasversale ed ellittico e ispirato al principio, se non sbaglio, di natura volteriana: «datemi una riga di una lettera di un uomo e ve lo farò condannare a morte» e all'altro: «calunniate, calunniate, qualche cosa rimarrà», poiché, si sa, la calunnia è in fondo un venticello

sottile, che anche se non soffia poderoso, si insinua mellifluo, crea un umore pubblico melmoso e limaccioso, dice senza affermare e disdice senza negare. Questa è del resto l'arte del calunniatore. In proposito vorrei portare un esempio che apparentemente non sembra molto calzante giacché costituisce uno dei punti su cui la Commissione si è soffermata scarsamente. Mi riferisco all'irrilevante ed inconferente questione dell'impegno di Nomisma, a suo tempo presieduta dal presidente Prodi, in rapporti di studio ed anche di collaborazione con alcuni esponenti dell'economia sovietica. Si è poi appreso che questi rapporti addirittura avvenivano per il tramite degli stessi Servizi che all'epoca erano guidati dal generale Ramponi che, se non erro, oggi ricopre il ruolo di parlamentare nelle fila di Alleanza Nazionale e quindi trattasi di persona insospettata ed insospettabile di finalità paracomuniste. Tra l'altro, il presidente Prodi in questa sede ha illustrato, in maniera limpida, quanto fossero importanti e soprattutto costruttive per il superamento dei difficili rapporti con l'Unione sovietica queste iniziative e, soprattutto, quanto queste risultassero fondamentali proprio ai fini dell'abbattimento del regime sovietico che già all'epoca stava comunque per spirare i suoi ultimi respiri. Affronto questo argomento proprio perché forse è stato evocato al fine di consentire a qualche osservatore distratto, malaccorto o in malafede di credere che vi fossero strani legami tra il presidente Prodi e i nemici comunisti di cui, dopo il fallimento di tre anni di politica governativa, c'è forse bisogno; ripeto, per ricominciare credo che sia necessario richiamare i comunisti in servizio.

Desta inoltre sconcerto il metodo palesemente giudiziario-forense utilizzato nel corso dei nostri lavori - anche se con approssimazione, come spiegherò più avanti - e come esso pervada alcuni passaggi della proposta di relazione anche dal punto di vista lessicale, ad esempio con un «valga il vero», consueto per noi che veniamo dalle aule giudiziarie, ma che non sembrerebbe scritto con l'inchiostro della penna giornalistica del Presidente - forse anche il Presidente utilizza questa espressione e magari io non l'ho mai letta sul quotidiano «Il Giornale» - visto che appartiene alla acribia giudiziaria di un magistrato inquirente, laddove la Commissione in quanto tale avrebbe dovuto invece portare avanti una completa ricostruzione storica e politica dei fatti su cui avrebbe dovuto indagare e prospettare un giudizio politico ed istituzionale. Ancor più stupefacente - pur all'interno di tale già inammissibile metodo - risulta inoltre l'uso disinvolto di un antigarantismo significativo; infatti, se si intendono giocare le regole del finto processo almeno dobbiamo cercare di farlo fino in fondo e con completezza. Stante questa situazione, ogni coincidenza diviene prova, ogni elemento non univoco diviene sospetto, e ogni elemento non supportato da documenti diviene prova contraria - come se ciascuno di noi nella vita reale per attestare ciò che dice e fa fosse costretto a portarsi dietro una pila di documenti - il tutto in una visione occhiuta e faziosa dell'intera vicenda.

Inoltre, di gran parte delle accuse che si muovono ai protagonisti - che guarda caso sono tutti selezionati solo ed esclusivamente per interesse

politico – non vi è in alcuni casi alcun riscontro obiettivo. Considero una ciliegia su questa torta la ricostruzione cronologica-finalistica di molti fatti della storia recente che definire fantasiosa è persino consolatorio, apparendo assai più simile ad una traccia di quei monologhi sarcastici ed affabulatori dei varietà televisivi. In ogni caso la presente proposta di relazione non somiglia affatto ad un documento che dovrebbe fare della rigorosa analisi storica e politica il suo fondamento.

Abbiamo già detto che anche gli scopi istituzionali della Commissione risultano in verità sospetti e comunque assai difficilmente definibili come attuali. In questa materia si contano decine di saggi e libri, da quello fondamentale di Andrew e Mitrokhin a quelli di Valerio Riva e di Gianni Mastrangelo, ad altri usciti recentemente in Inghilterra, negli Stati Uniti e in Francia, che si vanno ad aggiungere ad un profluvio, ad una alluvione di documenti, ma anche ad indagini istituzionali; mi riferisco a quelle effettuate dal COPASIS, presieduto dal ministro Frattini, e dalla Commissione sul terrorismo e le stragi. Per di più basta digitare il termine «Mitrokhin» nell'ambito di un motore di ricerca come Google, per avere sia una messe di documenti, persino quelli classificati come riservati, sia la stampa integrale di tutte le schede, di tutti gli atti, compresi quelli preparatori, ed anche di quelli prodotti da questa Commissione. Ritengo pertanto che ciascuno avrebbe potuto formarsi un completo giudizio politico, senza bisogno di istituire una specifica Commissione parlamentare d'inchiesta, così come pure è stato fatto per la vicenda Telekom Serbia. In proposito desidero spendere qualche parola – si tratta infatti di un tema che non si può tralasciare – sul fatto che si continui anche in questa tempe e in questa fase a ribaltare la nozione stessa di quello che dovrebbe essere uno strumento di controllo e di garanzia del sistema, che per sua stessa natura dovrebbe essere espressione di un contropotere democratico civile ed istituzionale, rispetto ad un Governo e ad una maggioranza. Al contrario, le nostre Commissioni parlamentari di inchiesta – mi riferisco a questa Commissione ed alla Commissione Telekom Serbia che come spiegherò più avanti considero «cugine» – sono uno strumento della maggioranza che, fra l'altro, non intende perseguire l'inutile scopo formale per cui è stata costituita tanto che il suo lavoro non si è concentrato – neppure lontanamente, se non altro per fare finta – sulle sue finalità istituzionali, bensì sulla sistematica individuazione denigratoria dei rappresentanti dell'opposizione, selezionando fra di essi coloro che hanno rivestito le più alte cariche istituzionali e che forse si teme possano rivestirle di nuovo, ovviamente almeno secondo il nostro auspicio.

Al riguardo segnalo questa pericolosa deviazione che si iscrive in una altrettanto pericolosa deriva parlamentare che ritengo profondamente censurabile; ad esempio si iscrive nell'attività di modifica della Costituzione, evocando l'articolo 138 della stessa in maniera inappropriata, ma anche nella blindatura sistematica di atti come quelli in materia di ordinamento giudiziario che hanno natura costituzionale o paracostituzionale e comunque in un atteggiamento nei confronti dell'opposizione che è francamente

inaccettabile, ed anche e soprattutto in questo uso strumentale delle Commissioni parlamentari d'inchiesta.

Che, del resto, tale strategia sia più che discutibile è dimostrato dall'ormai evidente dissenso che emerge anche all'interno della maggioranza sia sugli scopi della Commissione, sia sui metodi con cui essi vengono perseguiti. Basterà qui ricordare - visto che nessuno lo ha fatto ed in proposito sottolineo che di questi soggetti chiedemmo anche l'audizione - l'ormai manifesto dissenso di autorevoli esponenti della maggioranza (per altro significativi anche sotto il profilo culturale), come il senatore Jannuzzi e l'ex ministro Giuliano Ferrara, che non credo facciano uso soltanto di greve, episodica ironia visto che con ormai visibile aspro e reiterato contrasto pubblico criticano (temendone a mio avviso un effetto *boomerang*) l'attività della Commissione. Mi riferisco altresì ad un pugnace rappresentante della destra, il presidente Storace che, nell'ambito di una intervista rilasciata al quotidiano «Libero», ha irriso ai nostri lavori, dichiarando che noi siamo tra quelli che sperperano il denaro pubblico, facendo esplicito riferimento all'uso, in verità non molto parco, di collaboratori della Commissione.

PRESIDENTE. Tali dichiarazioni non erano proprio in questi termini.

CAVALLARO. In proposito basta leggere le agenzie di stampa. Io sto riferendo quanto dichiarato dal presidente Storace, è necessario quindi che lei, signor Presidente, smentisca non me, ma il presidente Storace.

Siamo quindi di fronte ad una proposta di relazione il cui metodo e merito non ci sono piaciuti, non ci piacciono, né ci piaceranno se si intenderà proseguire su questa strada.

Altri argomenti: si è minimizzata fino a quasi a tacerla l'archiviazione che dell'intera vicenda ha disposto la magistratura italiana. Anzi, addirittura con un argomento privo di valore giuridico, si afferma che se i capi dei Servizi avessero ascoltato Mitrokhin di persona, avendone poi riferito *de relato*, avrebbero dato efficacia probatoria alle loro indagini dinanzi al giudice italiano. Il che è francamente l'esatto contrario di quanto sostiene il nostro codice di rito che ritiene giustamente irrilevanti le testimonianze cosiddette *de relato*. Tra l'altro, suona come un beffa il fatto che l'accusa di non aver sentito Mitrokhin provenga proprio da una Commissione che è intitolata al nome di questo archivista e che non è stata capace di sentirlo - forse non era interessata a farlo - sebbene costui sia morto, ahimè data l'età, soltanto all'inizio di quest'anno e nonostante le motivazioni per tacere fossero poco comprensibili (di questo possiamo dare atto al Presidente). Faccio presente che stiamo parlando di fatti del 1984 e che vengono evocati nei primi anni Novanta, e che oggi nel 2004 risalgono addirittura a 20 anni fa, quando persino qualcuno di noi era ancora giovane. Ne consegue che, per lo meno a mio parere, Mitrokhin non avrebbe avuto motivo di tacere e di non presentarsi a questa Commissione.

La verità è che la Commissione non ha mai lavorato alacremente al suo scopo principale, istituzionale, non ha audito alcun protagonista delle schede e neanche coloro ai quali avrebbe potuto portare un sollievo dal marchio d'infamia, specie tra politici e giornalisti, indagando con profondità su vicende, peraltro ormai remote ma sempre interessanti, riguardanti lo spionaggio sovietico - e non solo - in Italia. Fra l'altro, confesso che si tratta di un tema al quale mi ero avvicinato, non avendo per la mia storia alcuno scheletro nell'armadio, con spirito di verità e libertà. Tale spirito è andato presto deluso e vanificato dai faziosi teoremi accusatori (anzi definiamoli, come dobbiamo secondo la matematica, addirittura assiomi perché il teorema presuppone e postula una dimostrazione e in questo caso, invece, abbiamo solo una serie di affermazioni apodittiche che poi, *ex post*, cerchiamo di dimostrare) del Presidente, che ha rilasciato - come mi sembra di rinvenire nelle note di agenzia - alcune patenti di onestà; tuttavia non spettava a lui, ma alla Commissione, all'esito delle attività di indagine, svolgere tale ruolo. Il fatto che, poi, egli ha potuto o voluto farlo personalmente non significa che noi non avremmo dovuto percorrere la stessa strada che, isolato e solitario navigatore, il Presidente ha voluto intraprendere. Peraltro, è opinione abbastanza diffusa che certamente non indaghiamo sulle guerre puniche, ma neanche su materiale di grande rilevanza ed attualità. Non so che fine abbia fatto la querela minacciata dal Presidente contro il TG5, che si è permesso di affermare che le carte di Mitrokhin sono sostanzialmente di nessun valore: mi sembra che anche questo risulti dalle note.

PRESIDENTE. La minacciata querela, che non ho sporto, riguardava la tutela della mia personale figura, poiché in quel servizio si diceva che un furbo giornalista era diventato Presidente della Commissione Mitrokhin: erano cose personali che solo per questo...

CAVALLARO. Si disse anche che le carte erano di nessun valore: è ancora peggio!

PRESIDENTE. La mia minaccia di querela era per un fatto personale, sul quale la smentisco. Le dico, pertanto, che quanto lei sta affermando, rispetto alla mia minaccia di querela, non corrisponde alla verità.

CAVALLARO. Posso confermare che il TG5 disse che le carte di Mitrokhin erano di nessun valore. Secondo me disse qualcosa di ancora peggio. Se quello che riferisce lei è vero, mi spiace per lei!

Forse anche io francamente non avrei sporto la querela. (*Commenti del Presidente*). È una sua valutazione e comunque non sottrae, ma aggiunge elementi a quanto ho detto e, quindi, non mi sembra che mi contraddica.

PRESIDENTE. A me interessa solo la verità!



CAVALLARO. Comunque, non ritengo che si sia individuata alcuna consistente pista d'indagine. Tra l'altro, in fondo, tutto ciò è suggellato dall'unico tentativo di uscire dall'audizione di Presidenti del Consiglio, Vice Presidenti del Consiglio, Ministri e rappresentanti dei Servizi, cioè dall'audizione del colonnello Kolosov, che pure – secondo il professor Zaslavsky – avrebbe avuto, unitamente a Zagladin, qualcosa di interessante da dire.

Ora, quasi con un involontario e imbarazzante umorismo, mi pare di ricordare – ho controllato sui resoconti – che questo esponente sovietico dei Servizi in visita turistica guidata nel nostro Paese ci ha rivelato che la spia si fa in silenzio e, se interrogati, non si sa o non si ricorda. Quindi, mi sembra che non abbiamo aggiunto molto a quanto sapevamo.

Ci sono state – non possiamo nascondercelo, perché siamo in una fase di bilancio – alcune irregolarità e molte ombre; c'è stata una visita solitaria del Presidente a Forte Braschi con la scorta del generale Inzerilli, poi compensata, forse per la legge del contrappasso, dalla visita del vice presidente Papini. Comunque, sotto il profilo del metodo, visto che oggi facciamo il bilancio temporaneo e parziale della Commissione, dobbiamo ricordare e stigmatizzare questo elemento. Ritengo che, a tutt'oggi, sia aperto un capitolo. Abbiamo chiesto, perché era opportuno, che venisse sentito il professor Scaramella, che ci desta ancora preoccupazione in quanto nel marzo scorso è stato oggetto di un grave attentato non ancora chiarito – da quanto ho potuto controllare – nelle motivazioni, sebbene egli abbia dichiarato successivamente che aveva cose importanti da dire a questa Commissione. È opportuno, quindi, che lo faccia!

Insomma, devo sinceramente sottolineare che tutto ciò delude per la mancanza di una reale efficacia di una Commissione che, pur partendo da tali indagini, avrebbe potuto avviarne altre sulla responsabilità nella gestione di tali fascicoli, ma prima avrebbe dovuto verificare anche la fondatezza, la credibilità e l'impianto di quegli stessi fascicoli; ricordo, infatti, che questi ultimi sono scritti – basta leggerli – in un italiano sovente incomprensibile, frutto di duplice o forse triplice traduzione. Sarebbe stato bene chiarire anche tali passaggi, perché alcune frasi lessicali non danno bene la misura dei rapporti esistenti tra i soggetti evocati e le attività concrete che si espone, si pensa o si suppone essi fossero chiamati a compiere in Italia.

Dei 19 politici oggetto dei *dossier*, degli importanti militari citati (tra l'altro, alcuni nomi sono stati significativi anche nella politica degli anni Ottanta) e dei funzionari pubblici, nessuno è stato audito in oltre due anni di lavori e ci siamo concentrati sulla parossistica reiterata audizione sui medesimi fatti delle stesse persone, in evidente ricerca (secondo le regole, a me note e certamente anche al Presidente, della *cross examination* di natura forense) di bagatellari contraddizioni, su cui poi si costruisce l'eventuale teorema accusatorio.

Su tale punto faccio una specifica digressione. Fin dall'inizio cercai di ricondurre la Commissione, poiché deve agire nel rispetto delle regole processuali, all'utilizzazione delle tecniche e delle regole processuali; noi,

però, non lo abbiamo mai fatto: non solo le domande sono state sovente precedute da lunghe divagazioni, ma sono state poste, benché si trattasse non di sospetti o di imputati ma di testi, in forma suggestiva o individuando in qualche modo non elementi di fatto che i soggetti ci dovessero riferire, ma – appunto – una sorta di *excusationes* che, come l'esperienza forense ci insegna, sono più difficili quando uno non ha fatto niente. Sappiamo tutti che il testimone più incerto è colui che conosce la verità e la ricorda poco a molti anni di distanza. Anche sotto questo profilo, pertanto, richiamo nuovamente il Presidente all'utilizzazione in futuro, se dovremo andare avanti, di questa regola, che non è soltanto processuale, un causidico interesse del leguleio, ma è la forma con la quale, a mio avviso, deve lavorare una Commissione parlamentare d'inchiesta che si ispira, sotto questo aspetto, alle regole processuali.

Non abbiamo fatto ricerche negli archivi sovietici né abbiamo fatto indagini internazionali; non abbiamo audito esponenti dei Servizi e del Governo britannico né attuale né dell'epoca; non abbiamo tracciato un quadro degli effetti che il *dossier* ebbe realmente negli altri Paesi; soprattutto non abbiamo, di questo fatto, nulla di più di quanto è acquisibile dalle pubblicazioni, dal lavoro degli storici e da quello che i nostri collaboratori, con alacrità e con impegno, hanno sicuramente potuto raccogliere nella massa di documenti a noi rassegnati.

Nella proposta di relazione, anche quantitativamente, ci si propone una serie di causidiche polemiche e considerazioni nei confronti delle audizioni degli esponenti del centro-sinistra, talvolta persino stizzite e sarcastiche soltanto per la forma e (come nel caso dell'onorevole D'Alema, universalmente riconosciuto ineccepibile) per l'evocazione delle vacanze. Sostanzialmente l'assunto apodittico e colpevolista del Presidente è quello che – come più volte è stato dichiarato – non è credibile che nessuno delle decine degli esponenti abbia ritenuto non significativo e non decisivo per le sorti del Paese, perché hanno fatto tutto quanto era loro rassegnato dalla legge, l'arrivo ad anni di distanza di un *dossier* contenente, fra l'altro, notizie molto grezze, sulle quali era necessario svolgere controlli e riscontri.

Signor Presidente, visto che lei è appassionato delle questioni relative ai Servizi, ha anche lamentato l'esistenza di una sorta di congiura del silenzio e di un clima omertoso verso i lavori della Commissione, per la verità dimenticando o tacendo la prima regola della democrazia comunicativa: se di una cosa non si parla, specialmente come da noi in democrazia, è ovvio che non c'è un interesse dell'opinione pubblica affinché di ciò si parli. Tuttavia non è vero neanche questo, perché nel solo periodo fra il 28 luglio e il 22 settembre 2004 – con grande puntualità la Commissione ci fornisce anche questi dati – sono stati pubblicati dalla stampa quotidiana ben 58 articoli. È ben vero, però, che rispetto a questo intenso fuoco comunicativo, gran parte delle munizioni sono state fornite da lei, signor Presidente, con 21 articoli pubblicati da «il Giornale», di cui lei è vice direttore (che lei non ha firmato, ma non c'è dubbio che si tratta del giornale in cui lei autorevolmente firma); in un'occasione lei ha persino inviato una lettera al «Corriere della sera». Quindi, possiamo affermare

che 22 articoli su 58 sono ascrivibili a lei, certo per mantenere desta l'attenzione dell'opinione pubblica. Anche se così è stato indicato e individuato, non giungo a dire che ricorra l'ipotesi di un conflitto di interessi in senso sistematico, ma sono convinto che questa sia l'occasione per riaffermare il principio, anche per le tecniche usate, secondo cui le Commissioni d'inchiesta non sono un giornale quotidiano e neanche un'Aula di tribunale. Avrei il sogno che fossero qualcosa di più.

Infatti, le lusinghe della dimostrazione di una tesi preconcepita, perseguita con quell'incrocio fra giornalismo ad effetto ed antigarantismo giudiziario, mi sembra abbiano avuto la supremazia rispetto alle esigenze della Commissione. Non ce lo saremmo aspettati. Non ce lo saremmo aspettati neanche dal Presidente, che ha condotto tante altre note battaglie di garanzia. Quindi un richiamo ai principi cui egli stesso ha fatto ossequio.

Un giudizio severo anche sulla proposta di relazione, che fra l'altro è incerta, perché da un lato si pone come una sorta di relazione definitiva, dall'altro, per la sua stessa natura di relazione intermedia, postula altre indagini e altre iniziative. Tuttavia manca un piano nitido di questa attività istruttoria e ahimè, non c'è da temere, ma da ritenere certo, che non ci si discosterà dalla scivolosa ed erronea china finora percorsa e che esplicita un disegno politico di fazione assai marginale nei suoi assunti e nelle sue conclusioni rispetto ai temi reali ed attuali della politica e della storia recente del Paese.

Occorre concludere con un preciso e nitido segnale. L'ansia di fare, e fare male, ha portato a far entrare nella Commissione Telekom-Serbia, la nostra non desiderata né amata, cugina, molti veleni e molte calunnie. Qui la definisco una tentazione, l'ho già definita un venticello o una brezza, ma è natura di un venticello cercare di spirare sempre più forte. E' bene allora che ci ricordiamo che la calunnia, nel nostro sistema, al di là delle suggestioni letterarie, è un vero e proprio reato e che denigrare senza prova istituzioni o chi in esse ha rivestito cariche è un danno grave ed irreparabile, non per la maggioranza o per l'opposizione - che sono per fortuna condizioni politiche del tutto transitorie in una democrazia compiuta - ma per l'intero Paese e per la sua intrinseca credibilità, nonché per i Servizi, dei quali non noi, ma il ministro Pisanu, ha riconosciuto il faticoso e incerto cammino verso la assoluta legalità e affidabilità democratica. Sarebbe molto grave che sospetti o illazioni facessero rifare alla democrazia repubblicana un inutile passo indietro.

Si dichiari fallito il disegno; non si faccia come quei generali dell'esercito napoleonico; ci si arrenda all'evidenza; si cambi radicalmente rotta. Se si vuole, si può indagare con dignità, obiettività e serenità sulla storia recente del nostro Paese, pratica sempre utile a costruire un futuro migliore, individuando anche, se occorre, incertezze e responsabilità. Altrimenti ci si fermi almeno a riflettere.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Cavallaro.

Ho soltanto da ridire sul colore della sua cravatta di oggi, non all'altezza della sua tradizione. Non so se sia un messaggio, ma non è sfuggito.

A parte gli scherzi, ringrazio lei e tutti i colleghi per i loro interventi che considero preziosi e di cui terrò conto sempre nelle correzioni e nelle integrazioni che apporterò al testo proposto a questa Commissione.

Chiedo scusa, sia al senatore Maconi sia al senatore Nieddu, ma per un impegno inderogabile sopravvenuto devo andar via. Comunque sarà mia cura leggere con attenzione i loro interventi.

Chiedo al vice presidente Mongiello di prendere il mio posto.

### **Presidenza del vice presidente MONGIELLO**

PRESIDENTE. Ha la parola il senatore Maconi.

MACONI. Signor Presidente, sin dal momento in cui discutemmo nelle Aule parlamentari dell'istituzione di questa Commissione provai due sensazioni. Intanto che sia la Commissione Mitrokhin sia la Commissione Telekom Serbia fossero strumenti che non sarebbero serviti ad indagare sulla verità, ma a tenere in scacco l'opposizione. Il problema riguardava dunque l'uso che avrebbe fatto la maggioranza degli strumenti di garanzia. Per fortuna, il primo dei due strumenti, probabilmente il più insidioso e sul quale si puntava di più, ossia la Commissione Telekom Serbia, si è tradotto in una tragicomica resa e in un arretramento rispetto agli obiettivi. Credo però che anche la Commissione Mitrokhin, leggendo questa prima tappa della proposta di relazione del Presidente, rischi di avviarsi nella stessa direzione.

Noi in realtà ci siamo trovati di fronte ad un teorema già preconstituito rispetto al quale erano già ben chiari ed individuati i colpevoli, i moventi, i complici e il corpo del reato. Alla Commissione non sarebbe rimasto che far corrispondere alle teorie o ai teoremi di partenza i fatti, che poi sono stati piegati non alla ricerca della verità, ma all'esigenza di corrispondere a teorie preconcepite che erano all'origine della Commissione. Questa sensazione mi è adesso più chiara leggendo la proposta di relazione del Presidente, in particolare un suo aspetto importante e centrale, cioè le testimonianze rese dal generale Siracusa e dall'ammiraglio Battelli, i quali sostanzialmente vengono accusati di aver negoziato con i loro referenti politici le strategie di occultamento dei documenti pervenuti. Accusa gravissima nei confronti di servitori dello Stato, con l'aggiunta, non di un'accusa diretta, che sarebbe stata più evidente, ma di una chiamata di correo dei maggiori responsabili dei Governi di centro-sinistra, che avrebbero indirettamente portato il generale e l'ammiraglio all'occultamento dei documenti.

A sostegno di questa tesi si portano tre elementi: la possibilità di intervistare la fonte che, si dice, gli inglesi avrebbero ripetutamente messo a disposizione e che non è mai stata incontrata dal SISMI; lo spostamento della pratica Impedian dalle stanze della I divisione a quelle del competente reparto; aver omesso di comunicare alla polizia giudiziaria gli elementi utili e necessari per l'apertura di una formale indagine.

Tralascio l'incidente di percorso relativo alla distruzione dei documenti del SISMI, con il Presidente che ha ripreso per la coda un grosso *lapsus* in base al quale i Servizi avrebbero distrutto documenti originali. La riscrittura cerca di mettere una pezza anche se quest'ultima rimane ambigua. Infatti, non si fa riferimento alla distruzione di documenti del *dossier* Impedian, ma a quella di documenti prodotti dal SISMI, che quindi non sono riferibili agli originali. In ogni caso si fa intendere che il SISMI avrebbe distrutto degli atti di propria produzione di chissà quale importanza ai fini della nostra indagine, laddove, in base agli interventi ed alle audizioni svolte, mi sembra di poter dire che in realtà non si è trattato che della distruzione di notazioni o di copie prodotte dal SISMI, in ragione o di una prassi consolidata, oppure per evitare che documenti senza alcun valore documentale potessero essere utilizzati e inquinare ulteriormente l'attività.

Tuttavia, in particolare sulla prima questione, ossia in ordine all'impossibilità di intervistare la fonte e quindi l'archivista dei Servizi segreti dell'Unione sovietica, Mitrokhin, vorrei fare presente che il Presidente e tutta la maggioranza hanno a lungo tentato di entrare in contatto diretto con Mitrokhin. Si è inoltre affermato che il SISMI non ha mai intervistato la fonte da cui è stato tratto il *dossier*, elemento questo che viene considerato come la maggiore lesione all'attività di *intelligence* del Paese; una carenza che avrebbe potuto addirittura mettere a pregiudizio la sicurezza nazionale e avrebbe consentito, d'altra parte, ai Governi di centro-sinistra di sopravvivere ad un sicuro scandalo politico.

L'accusa è che per ben tre volte il Servizio inglese avrebbe fornito la disponibilità di un incontro con Mitrokhin, offerta - si dice - sempre rifiutata dal SISMI che per contro avrebbe pretestuosamente chiesto di mettere Mitrokhin a disposizione dell'autorità giudiziaria. I fatti ci appaiono diversi; infatti, fin dal novembre 1995 il generale Siracusa informa il presidente del Consiglio Dini che la fonte, estremamente sensibile, non è disponibile per eventuali conferme o precisazioni, come richiesto al Servizio collegato. Come si vede, non si fa menzione di interrogatori o di procedimenti penali, ma risulta semplicemente che Mitrokhin non è disponibile per ulteriori conferme o precisazioni.

Solo successivamente, nel marzo del 1996, il colonnello Masina riferisce al termine del colloquio con il rappresentante inglese che - cito testualmente: «... l'elemento non sarebbe disponibile per eventuali testimonianze in Italia», anche se è da rilevare che agli atti della Commissione non risulta nessun documento attestante che il SISMI abbia richiesto al Servizio inglese di incontrare la fonte Impedian al fine di ottenere una sua testimonianza di fronte all'autorità giudiziaria. Nell'incontro del lu-

glio, a Londra, tra il direttore della I divisione, il colonnello Prencipe e i funzionari del Servizio inglese si torna a parlare della possibilità di un incontro con Mitrokhin. In quella occasione, per la prima volta dopo un anno e mezzo dall'invio dei primi *report*, gli uomini del Servizio inglese forniscono ai colleghi italiani alcune notizie sulla fonte, fino a quel momento del tutto coperta, e al termine - sempre secondo quanto riferito dal generale Masina in Commissione - affermano che potrebbero favorire un incontro tra i nostri funzionari ed Impedian, si noti bene, dopo un anno e mezzo dall'invio dei documenti.

Quindi, il quadro risulta sufficientemente chiaro. Infatti, ai colleghi inglesi il generale Masina fornisce una risposta interlocutoria, affermando di avere la necessità di riferire di tale loro disponibilità al direttore del SISMI; pertanto, il generale Masina ricostruisce il suo colloquio con il generale Siracusa una volta rientrato a Roma in questo modo: «secondo la mia valutazione...» - dice il generale Masina - proposta al generale Siracusa durante un esame della situazione, l'incontro con Impedian poteva venire fissato al termine della attività condotta dal Servizio britannico. Ciò perché era necessario disporre di un quadro esatto e definitivo di tutte le dichiarazioni rese e che, una volta riscontrati alcuni dati presenti in archivio, avrebbero potuto costituire le basi di un'attività operativa diretta».

Tale metodologia di comportamento era consigliata da esperienze maturate in precedenti casi di controspionaggio, al fine di non coinvolgere persone del tutto estranee ad attività spionistiche e ree di avere soltanto incontrato, magari casualmente, agenti dei Servizi segreti a loro non noti (e da cui venivano citati) per dimostrare la loro abilità, come poi è risultato evidente da ulteriori riscontri storici, ma anche da alcune testimonianze fornite in questa Commissione. Non era raro riscontrare questa prassi nei Servizi segreti sovietici che per dimostrare appunto abilità, capacità e ricchezza di relazioni e di rapporti, tendevano a iscrivere nei rapporti stessi persone che poi risultavano del tutto estranee, non dico ad attività spionistica, ma nemmeno a contatti in qualche modo collusivi con i Servizi sovietici. Queste situazioni - ripeto - sono tutt'altro che rare; infatti, nei metodi seguiti da alcuni agenti dei Servizi di *intelligence*, specialmente quelli dell'Unione sovietica, vi era la prassi - ma credo che quest'ultima fosse seguita anche da altri Servizi - di millantare in qualche modo queste situazioni. Il generale Siracusa - come da lui stesso ricordato - concorda con questa impostazione del generale Masina e in successivi incontri (il 20 agosto ed il 6 settembre 1996), i rappresentanti del Servizio segreto britannico rinnovano la disponibilità per un colloquio tra i funzionari del SISMI e la fonte Mitrokhin, ma la risposta che ricevono dal generale Masina è ovviamente la stessa: dover riferire alle superiori autorità. Probabilmente non ci fu neanche bisogno di riferire nuovamente poiché la decisione era già stata presa nel senso di attendere che gli inglesi inviassero il materiale informativo, avendo completato l'esame della documentazione. È quindi difficile contestare la legittimità di tale scelta; nessuno, neppure i componenti della Commissione possono ragionevolmente rite-

nere illegittima una simile prassi da parte dei rappresentanti dei nostri Servizi segreti.

C'è un ulteriore elemento a supporto di questa tesi ed è che gli inglesi nel descrivere ai loro interlocutori la fonte, affermano che la stessa, pur non avendo svolto attività operative in Europa occidentale, ha per motivi del suo incarico, preso visione dei nominativi, spesso di copertura, e della loro attività, e non ha quindi mai avuto accesso diretto alle informazioni né ha partecipato ad azioni o operazioni di *intelligence*, ma ha potuto solo vedere e trascrivere una serie di nomi e brevi descrizioni della loro attività, a differenza di quanto avvenuto per quanto riguarda invece il famoso Gordievskij. Mitrokhin non sarebbe stato insomma in grado di fornire nuove diverse notizie rispetto a quelle riportate nel *dossier*, proprio in virtù della sua attività e della sua scarsa attinenza con l'attività di *intelligence*.

L'altra questione sollevata riguarda lo spostamento da un ufficio all'altro della pratica Impedian; in alcune testimonianze si è quasi voluto far trasparire che tale trasferimento fosse in qualche modo collegato alla volontà di insabbiare tutta l'attività di indagine da parte dei nostri Servizi. Quindi, è necessario valutare sulla base delle testimonianze che sono state rese alla Commissione in che modo può avere inciso lo spostamento della pratica Impedian dalle stanze della competente divisione a quelle dell'altrettanto competente reparto. Ci sono due risposte possibili a mio parere: una l'ha fornita il colonnello Faraone, responsabile della VII sezione, l'altra l'hanno data diversi ufficiali, tra cui l'ammiraglio Grignolo che del I reparto era il capo. Il colonnello Faraone, come ci ricorda la proposta di relazione del Presidente, ha dichiarato che si è trattato di una procedura unica, mai riscontrata prima nella storia del SISMI. A questo tema il colonnello ha dedicato buona parte delle sue audizioni, di fatto sostenendo che lo spostamento della pratica è stato uno degli elementi determinanti della mancata attività operativa in merito al *dossier* Mitrokhin. Ciò che non torna è che le dichiarazioni del colonnello Faraone sono state del tutto isolate e smentite da quasi tutti gli altri intervenuti nelle audizioni e appartenenti al SISMI. Nessuno tra coloro che sono stati sentiti dalla Commissione ha infatti ravvisato la minima anomalia per quanto riguarda la conservazione e la gestione della pratica avuta in carico. Sotto il profilo della legittimità credo che non ci sia quindi alcun elemento che possa essere contestato, poiché in virtù di una decretazione del direttore, il capo del reparto aveva la piena titolarità della gestione di documenti inerenti il *dossier* Mitrokhin. Per quanto attiene al possibile impedimento derivato dallo spostamento delle carte da un ufficio all'altro, l'ammiraglio Grignolo ha spiegato, in termini dettagliati e molto chiari, il quadro determinatosi con il trasferimento della pratica stessa presso il reparto. L'ammiraglio Grignolo ha affermato: «In quella stanza, il colonnello Faraone e gli altri continuarono tranquillamente a lavorare, per cui non capisco quale sia il significato di questa definizione di cella frigorifera riferita al reparto. Continuarono a lavorare regolarmente. Qualcuno disse che non c'erano attrezzature; c'erano, invece, attrezzature e c'erano i computer perché lavora-

vano e continuavano a lavorare, anche su dischetti; continuarono pari pari a lavorare le stesse persone che avevano lavorato prima e continuarono a lavorare dopo le stesse identiche persone».

Più chiaro di così non può risultare il fatto che siamo di fronte ad una testimonianza da parte del colonnello Faraone isolata e non confermata, che si è trattato di un trasferimento di pratiche del tutto normale nell'attività e nel lavoro dei Servizi e che soprattutto non ha comportato alcun impedimento affinché questo lavoro potesse essere portato avanti.

Ho voluto citare soltanto i due episodi dei colloqui con la fonte Mitrokhin e il presunto impedimento che sarebbe derivato dal trasferimento della pratica per dimostrare come nella proposta di relazione oggi al nostro esame in realtà si compia un'operazione di disinformazione o meglio un'operazione che cerca di piegare e deformare i fatti al fine di far sì che, come ho evidenziato all'inizio del mio intervento, la Commissione non abbia il compito di accertare la verità, ma abbia il compito di piegare i fatti e le verità accertate, facendoli corrispondere alle verità precostituite e preconfezionate.

Credo di non dover aggiungere altro, se non segnalare che anch'io ritengo che purtroppo ci troviamo di fronte ad un grave esercizio che getta anche una luce sinistra sull'attività della Commissione e sull'uso degli strumenti di indagine. Penso che, per fortuna, non ci troveremo di fronte ad un documento che segnerà la storia; si tratta comunque di un documento che non fa onore alle istituzioni e al lavoro parlamentare, perché ritengo che abbia prodotto forti distorsioni e usato la verità non per accertare i fatti, ma per corrispondere ad una esigenza e ad un interesse politico.

NIEDDU. Signor Presidente, nella presentazione della proposta di relazione svolta nella seduta del 21 settembre 2004, lei ha sottolineato che trattasi del «bilancio di due anni di lavoro che hanno riguardato soltanto uno dei temi che il Parlamento... ci ha affidato... cioè come il Servizio segreto italiano, il SISMI, abbia trattato la pratica Impedian...».

In proposito, nei paragrafi 5, 10 e 11 della proposta di relazione, si elevano gravi, ma immotivate accuse ai vertici del SISMI per aver omesso di informare l'autorità giudiziaria, il CESIS e il SISDE dell'esistenza del *dossier* Impedian e, per quanto riguarda l'autorità giudiziaria, dell'esistenza di notizie di reato. Per la verità, si sarebbe dovuto trattare semmai di un ordine inverso: prima il CESIS e il SISDE e poi l'autorità giudiziaria, naturalmente solo nell'eventualità che fosse risultata palese l'esistenza di notizie di reato.

Seguirò comunque l'ordine scelto nella proposta di relazione, per quanto palesemente illogico. Dunque, in tale proposta di relazione, a pagina 33, si legge: «È, quindi, preciso obbligo di legge per il Servizio (articolo 9, terzo comma, della legge 24 ottobre 1977, n. 801) trasmettere alla polizia giudiziaria ogni notizia o spunto investigativo ai fini d'indagine perché solo la polizia giudiziaria può operare sul piano dell'accertamento dei fatti di reato nella prospettiva del procedimento penale». Per



suffragare questa ipotesi si cita un brano dell'intervento del presidente del Consiglio *pro tempore*, senatore Giulio Andreotti, svolto alla Camera dei deputati il 28 settembre 1990, sull'operazione Rodo, in cui si richiamano le citate disposizioni dell'articolo 9 della legge n. 801 del 1977 che prevede - appunto - l'obbligo da parte dei direttori dei Servizi di fornire ai competenti organi di polizia giudiziaria le informazioni e gli elementi di prova relativi a fatti configurabili come reati. Nella proposta di relazione si conclude sul punto dicendo: «Le argomentazioni fin qui svolte dimostrano l'esistenza di una deviazione *ab initio et per tabulas* dei compiti istituzionali da parte del SISMI in aperta violazione della legge. Dimostrano, altresì, che questa iniziale violazione fu proseguita anche in tempi successivi all'avvicendamento ai vertici del Servizio. Questo procedere di deviazione in deviazione» - conclude sul punto la proposta di relazione - «non trova negli atti alcuna *ratio*, se non nell'ottica di una eterodirezione e nell'esecuzione di scelte preordinate a livello politico».

In altri termini, nella proposta di relazione si sostiene che il SISMI - una volta ottenuti dall'MI6, a partire dal 30 marzo 1995, i primi *report* - avrebbe dovuto iniziare a trasmettere alla polizia giudiziaria le relative notizie o, in alternativa, chiedere al Ministro della difesa, a norma del successivo quarto comma del citato articolo 9 della legge n. 801 del 1977, l'autorizzazione al ritardo nell'adempimento del compito suddetto; poiché il SISMI ha fornito le prime notizie alla polizia giudiziaria il 22 gennaio 1999, cioè in occasione del rinvenimento degli apparati radiotrasmettenti, nella proposta di relazione si deduce che tale ritardo sarebbe stato frutto di una precisa scelta di deviazione eterodiretta e preordinata - come si lascia intendere - volta ad arrecare, attraverso la violazione del terzo comma dell'articolo 9 della legge n. 801 del 1977, un concreto pregiudizio alle indagini che potevano scaturire dalle informazioni pervenute dai Servizi britannici.

Si tratta di accuse gravi, ma - come è già stato sottolineato - del tutto infondate, perché basate sul presupposto macroscopicamente erroneo che i direttori dei Servizi abbiano un obbligo di denuncia o di rapporto simile a quello che la polizia giudiziaria, i pubblici ufficiali o quelli incaricati di pubblico servizio hanno nei confronti dell'autorità giudiziaria.

Una siffatta interpretazione del terzo comma dell'articolo 9 della citata legge 801 condurrebbe a minare l'intera funzione dell'*intelligence* italiana e a ridurla a poco più di una *longa manus* della polizia giudiziaria. Infatti, se si obbligassero i Servizi a comunicare di propria iniziativa alla polizia giudiziaria tutte le informazioni astrattamente idonee a configurare ipotesi di reato comunque acquisite nel corso dell'attività istituzionale del Servizio, si finirebbe con il rendere immediatamente pubblica un'attività che, per sua stessa definizione, dovrebbe rimanere segreta. Le conseguenze di tali eventuali comunicazioni alla polizia giudiziaria sarebbero devastanti per la riservatezza e l'operatività dei Servizi. Dobbiamo ricordare che, a sua volta, la polizia giudiziaria, in base all'articolo 347 del codice di procedura penale, ha l'obbligo di riferire «senza ritardo al pubblico ministero, per iscritto, gli elementi essenziali del fatto (...) indicando le

fonti di prova e le attività compiute delle quali trasmette la relativa documentazione». Il pubblico ministero, a sua volta, in base all'articolo 335 del codice di procedura penale, ha l'obbligo di iscrivere immediatamente la notizia di reato e, se compie atti come interrogatori, perquisizioni o altro, deve informare lo stesso indagato e il suo difensore della pendenza del procedimento. Se dunque interpretassimo in questo modo il terzo comma dell'articolo 9 della legge n. 801, l'onere informativo riguarderebbe ogni fatto previsto dalla legge come reato, ma addirittura ogni *flatus vocis*, che, come sappiamo, viene doverosamente raccolto dai Servizi che, non a caso, si chiamano «di informazione e sicurezza». Tutto ciò senza considerare i gravissimi e irreparabili pregiudizi per le fonti informative dei Servizi stessi, che verrebbero sicuramente bruciate nei vari procedimenti pubblici che sorgerebbero dalle comunicazioni all'autorità giudiziaria. Queste considerazioni avrebbero dovuto indurre gli estensori della proposta di relazione a meditare sulla paradossale conclusione cui conduceva il loro ragionamento.

Un corretto inquadramento della questione avrebbe dovuto invece prendere le mosse dal primo comma dello stesso articolo 9, nel quale leggiamo: «Gli appartenenti (...) ai Servizi (...) non rivestono la qualità di ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria; tale qualità è sospesa durante il periodo di appartenenza ai Servizi per coloro che la rivestono in base agli ordinamenti dell'amministrazione di provenienza». Dunque, il legislatore ha sollevato gli appartenenti ai Servizi dai doveri che scaturiscono dalla qualità di ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria e, di conseguenza, dall'obbligo di denuncia dei fatti di reato previsto dal codice di procedura penale per i pubblici ufficiali. Gli obblighi degli appartenenti ai Servizi sono del resto ben chiariti dal secondo comma del più volte citato articolo 9, in cui si legge: «In deroga alle ordinarie disposizioni, gli appartenenti ai Servizi hanno l'obbligo di fare rapporto, tramite i loro superiori, esclusivamente ai direttori dei Servizi, che ne riferiscono rispettivamente al Ministro per la difesa e al Ministro per l'interno e, contemporaneamente, al Presidente del Consiglio dei Ministri tramite il Comitato di cui all'articolo 3». Esattamente quello che è accaduto, tranne il fatto che il CESIS (il «Comitato di cui all'articolo 3», appena citato) è stato saltato. Torneremo su questo punto, che peraltro è inessenziale, perché il CESIS avrebbe avuto la funzione di ponte verso il Presidente del Consiglio, il quale in questa occasione è stato informato direttamente. È chiarissimo, dunque, che gli appartenenti ai Servizi sono gli unici pubblici ufficiali italiani esentati dall'obbligo di fare rapporto all'autorità giudiziaria. E non è una dimenticanza del legislatore, ma una sua precisa scelta. Infatti nel 1977, nel corso dell'elaborazione della legge di riforma dei Servizi richiamata, questo specifico punto fu oggetto di discussione in sede di esame dinanzi alle Commissioni parlamentari (basta vedere i relativi atti) e, dopo attenta valutazione, si decise di non attribuire agli appartenenti ai Servizi la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria. La scelta legislativa fu, dunque, meditata. Appare quindi evidente l'intenzione di sollevare gli agenti, gli ufficiali e i funzionari dei Servizi da un obbligo che certamente

avrebbe creato loro degli intralci nel corso della loro attività. Si pensi, a puro titolo di esempio, ad un funzionario che assiste ad un furto o alla consumazione di un qualsiasi altro reato, mentre sta attuando un pedinamento o un appostamento per ragioni di servizio. Né, d'altro canto, si può pensare che il legislatore abbia inteso meramente attribuire al direttore del Servizio il compito di collettore unico delle comunicazioni all'autorità giudiziaria, perché, in tal caso, avrebbe attribuito al direttore un compito che svilirebbe la funzione del capo del Servizio, condannandolo al ruolo di «passacarte» delle centinaia di denunce provenienti dai circa 2500 collaboratori. Senza contare che se un Servizio segreto dovesse trasmettere all'autorità giudiziaria ogni illazione raccolta a carico di ignari cittadini, si darebbe inevitabilmente corso ad una serie di possibili calunnie, deleterie per il prestigio di un organo preposto ad importanti e decisivi fini istituzionali, quali quello della sicurezza dello Stato.

Entrando ancor più nello specifico, c'è da dire che mentre il vecchio codice di procedura penale prevedeva per la polizia giudiziaria l'obbligo di rapporto solo per i fatti di reato procedibili d'ufficio, il terzo comma dell'articolo 9 della legge n. 801 parla genericamente di «fatti configurabili come reati», quindi di tutti i possibili illeciti. Ove si interpretasse quanto affermato in detto comma come un obbligo del direttore, si giungerebbe al paradosso che, mentre i carabinieri, di fronte ad una minaccia o ingiuria o diffamazione verso terzi, in mancanza di querela non avrebbero alcun obbligo di rapporto, secondo questa interpretazione estensiva gli agenti del SISMI avrebbero dovuto, in analoghe circostanze, informare per via gerarchica il direttore del Servizio il quale, sempre secondo questa interpretazione, avrebbe dovuto informare i carabinieri i quali però, in mancanza di denuncia o querela di parte, avrebbero dovuto cestinare la comunicazione.

Dunque è chiaro che la norma, ben lungi dal rappresentare un obbligo per il direttore del Servizio, vuole contemperare quella libertà di azione, di cui i Servizi non possono non godere, con un generico dovere di collaborazione con la polizia giudiziaria, dovere che, al quarto comma dello stesso articolo 9, si completa prevedendo un dovere reciproco, secondo il quale «Tutti gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria debbono fornire ogni possibile cooperazione agli agenti dei Servizi». D'altro canto il terzo comma parla sì di obbligo di rapporto o di denuncia del direttore alla polizia giudiziaria, ma aggiunge l'obbligo di fornire gli elementi di prova relativi a fatti configurabili come reati dunque obbligo di fornire le informazioni quando ci siano gli elementi di prova di reati. Questa parte della citazione le è sfuggita, signor Presidente. Mi auguro che sia stata solo una svista e che questo particolare le sia sfuggito in buona fede, perché altrimenti anch'io, come legittimamente credo, hanno fatto altri colleghi, dovrei pensare a scelte di deliberata omissione.

PRESIDENTE. Senatore Nieddu, visto che le 15,30, ora cui avremmo dovuto chiudere i nostri lavori, sono già passate, le chiedo se ha bisogno di molto altro tempo per il suo intervento.

NIEDDU. Signor Presidente, non manca molto.

PRESIDENTE. Allora proceda pure.

NIEDDU. D'altro canto, anche il presidente Andreotti, già richiamato precedentemente, nell'intervento alla Camera del 28 settembre 1990, cita tutto il comma terzo dell'articolo 9 della legge 801, ma poi aggiunge: «Vi è dunque un obbligo che fa capo ai responsabili dei Servizi per fatti configurabili come reati, la valutazione dei quali non può che essere rimessa ai responsabili dei Servizi stessi».

È vero che il successivo quarto comma stabilisce le modalità che il direttore deve seguire nel caso in cui ritiene necessario ritardare la comunicazione all'autorità giudiziaria, ma questo comma non può riferirsi al momento in cui il direttore viene a conoscenza di una qualsiasi notizia di reato, ma soltanto in riferimento a specifiche richieste di informazioni che la polizia giudiziaria o l'autorità giudiziaria possono inviare al Servizio.

Ricordo che la legge 801 fu varata nel 1977, nel periodo immediatamente successivo alla scoperta delle molte e gravi «deviazioni» operate dai Servizi negli anni precedenti. Il legislatore, dunque, ha voluto prevedere opportunamente il dovere dei direttori dei Servizi di fornire sollecitamente alla polizia giudiziaria e all'autorità giudiziaria quelle informazioni che questi ultimi chiedevano. Non dimentichiamo che nei primi anni Settanta fu frequentissimo il ricorso al segreto di Stato (che allora veniva chiamato «segreto politico-militare») da parte di ufficiali e funzionari dei Servizi che venivano interrogati da magistrati a proposito di eventi gravi e tragici avvenuti in questo Paese in quegli anni. Il legislatore ha voluto disciplinare la materia, riducendo l'uso del segreto (definito «di Stato» per indicare che esso poteva essere invocato solo in casi gravi e coinvolgenti la sicurezza dello Stato) e stabilendo che le altre notizie riservate sulle quali l'autorità giudiziaria chiedeva lumi andavano sollecitamente fornite.

D'altro canto, il nostro ordinamento giuridico contempla molti altri casi di obbligo di fornire informazioni alla polizia giudiziaria, ma solo su richiesta di quest'ultima, mai di propria iniziativa, mentre l'obbligo di fornire informazioni per impulso autonomo vige solo per la polizia giudiziaria nei confronti dell'autorità giudiziaria.

Proprio la vicenda in esame dimostra che la nostra interpretazione della norma è l'unica possibile. Infatti, se vi fosse stato realmente un obbligo di trasmissione alla polizia giudiziaria e i Servizi avessero inteso impedire dolosamente gli accertamenti giudiziari, sarebbe stato sufficiente ricorrere al quarto comma dell'articolo 9, poiché la parzialità delle informazioni - giunte in Italia, come sappiamo, con invii ad intervalli talvolta di mesi l'uno dall'altro - avrebbe ampiamente giustificato il ricorso a quanto prescritto dal suddetto comma. Sarebbe stata sufficiente una nota del Ministro della difesa per rendere inattaccabile un lungo rinvio della comunicazione alla polizia giudiziaria. Ma non c'è stato alcun bisogno di ricor-

rere a questo artificio perché non c'era nessun obbligo di trasmissione alla polizia giudiziaria. E la conferma viene anche dal comportamento degli altri Servizi nei confronti delle rispettive autorità giudiziarie. Il Servizio inglese, ad esempio, cominciò a valutare l'opportunità di informare l'autorità giudiziaria britannica tra il 1992 e il 1993, mentre sappiamo che il procuratore generale fu effettivamente interessato al caso solo nel 1998. Quindi anche il Servizio inglese ha ritenuto correttamente che non vi fosse alcun obbligo di informare la magistratura, ma solo una eventuale opportunità, e per decidere su questa opportunità impiegò tra cinque e sei anni.

Il SISMI, correttamente, dispose che la documentazione venisse analizzata da un consulente giuridico che aveva proprio il compito di valutare se e quali informazioni potevano risultare - o risultare ancora - di interesse giudiziario. Il consulente giuridico ha impiegato non sei anni per fornire il suo parere, ma solo 3 mesi circa. Quando invece la necessità di informare la polizia giudiziaria fu subito chiara, come nel caso delle apparecchiature radio ricetrasmittenti, il Servizio operò con la necessaria solerzia. Nessun «pervicace e preordinato piano omissivo» fu dunque posto in essere dal SISMI, come erroneamente e dolosamente si afferma a pagina 27 della proposta di relazione, ma un comportamento improntato ad uno scrupoloso rispetto delle norme.

D'altro canto, non risulta che vi sia alcun Servizio segreto nel mondo che abbia l'obbligo di comunicare alla polizia giudiziaria ogni notizia di reato di cui venga eventualmente a conoscenza. Come già accennato, un obbligo del genere porrebbe in discussione l'esistenza stessa dei Servizi segreti, poiché li trasformerebbe in inutili doppioni della Polizia e dei Carabinieri, o delle altre forze dell'ordine, addirittura con obblighi aggiuntivi nei confronti della polizia giudiziaria, perché dovrebbero dare notizia anche dei reati perseguibili solo su querela di parte. Un'ipotesi del genere metterebbe a nudo in pochi anni quella vasta rete di confidenti e di informatori che sono il nerbo e la forza dei Servizi segreti e che sarebbero prima o poi chiamati a deporre in giudizio.

Inoltre, l'eventuale disvelamento di centinaia di informatori indurrebbe persone, teoricamente disposte a collaborare con i Servizi, a rispondere negativamente ad una eventuale richiesta che dovesse loro pervenire dai Servizi stessi. In altre parole, una volta disvelata una generazione di confidenti, non si troverebbe più nessuno disposto a riempire i vuoti creati dagli informatori disvelati e dunque ormai oggetto di una sgradevole pubblicità. Sarebbe, come detto, la fine dei Servizi così come sono stati intesi finora.

È vero che vi è chi propugna lo scioglimento dei Servizi, ma noi che abbiamo l'obbligo di essere realisti, crediamo che specie in questo momento storico i Servizi vadano sì controllati dal Parlamento attraverso gli organi a ciò preposti, ma debbano essere tutelati nel loro *modus operandi*.

Tornando all'affermazione conclusiva contenuta nella proposta di relazione, secondo la quale esisterebbe una «deviazione *ab initio et per ta-*

*bulas* dei compiti istituzionali da parte del SISMI in aperta violazione di legge», possiamo tranquillamente affermare che il SISMI non omise di informare l'autorità giudiziaria ma attese che terminasse il flusso informativo dei *report* provenienti dal MI6, un flusso - ricordiamo - che fu assolutamente anomalo per la sua estensione temporale, essendosi protratta dal 30 marzo 1995 al 18 maggio 1999, cioè fino a soli quattro mesi prima dell'uscita del libro scritto dal professor Andrew e dallo stesso Mitrokhin.

È da rilevare poi che se un Servizio segreto segnalasse immediatamente all'autorità giudiziaria tutti coloro che identifica come agenti di un Servizio non amico, si precluderebbe la possibilità di acquisire la collaborazione di qualcuno di essi, che potrebbe divenire un prezioso canale di conoscenza nel Servizio avversario, abbassando così il proprio livello di competitività nella comunità dell'*intelligence* internazionale.

È da ricordare infine che l'autorità giudiziaria, posta al corrente a tempo debito, ha concluso la sua istruttoria con una richiesta di archiviazione firmata dal pubblico ministero dottor Ionta, richiesta accolta dal GIP.

In altra parte della proposta di relazione (punti 10 e 11), si esprimono valutazioni su una mancata informazione del CESIS e sulla esclusione del SISDE dall'attività di *intelligence*, anche in questi casi adombrando volontà omissive a mio avviso inesistenti.

Tratterò per comodità prima il punto 11, nel quale si lamenta la mancata richiesta di collaborazione al SISDE. Nella proposta di relazione si legge che «l'aver escluso il SISDE dal processo di riscontro dei precedenti in atti, oltre a violare la norma della legge 24 ottobre 1977, n. 801 sulla reciproca assistenza, è palesemente inusuale laddove si consideri che il SISMI, di norma, chiede l'ausilio del SISDE ogni qualvolta deve fornire notizie e informazioni su soggetti che devono varcare i confini nazionali per incarichi di natura diplomatica».

Sempre in tale proposta di relazione si riferisce che il colonnello Morretti, capo del Raggruppamento centri di controspionaggio del SISMI nel periodo di gestione dell'ammiraglio Battelli, rispondendo ad una specifica domanda ha affermato che la mancata attivazione di flussi informativi ad ogni livello con SISDE, Carabinieri, Guardia di finanza e Polizia non rientra nella norma. Si afferma ancora nella proposta di relazione che l'«estromissione» del SISDE dall'attività d'*intelligence* e dalle investigazioni avrebbe impedito tutta una serie di verifiche, incroci e riscontri utilizzando il vasto patrimonio informativo del SISDE, quindi, anche delle banche dati del Ministero dell'interno. Sul punto occorre ricordare per l'ennesima volta il vincolo di segretezza imposto dalla classifica UK *Top Secret* che, come è noto, è la classifica di massimo livello di segretezza adottata in campo internazionale o comunque sicuramente nell'ambito dell'Alleanza atlantica. Il valore di questa alta classifica di segretezza non è mitigato - come si afferma nella proposta di relazione - da quanto contenuto nella lettera di accompagnamento allegata ai primi 30 *report* consegnati al SISMI dal rappresentante inglese; al contrario vi si avverte il Servizio italiano che «una importanza essenziale è data dalla protezione della vita

della fonte» e si chiede al SISMI di restringere la conoscenza di tale materiale esclusivamente a personale selezionato e indottrinato. Si chiede inoltre di non intraprendere attività operative né la consultazione di banche dati esterne che possa richiedere di fornire spiegazioni o di lasciare tracce (lettera di trasmissione BRE/35). Pertanto, è assolutamente inesatto quanto si legge nella proposta di relazione, cioè che vi sarebbe stata una «estromissione» del SISDE che avrebbe «fortemente ridotto l'efficacia e l'efficienza operativa sul materiale Impedian» e che avrebbe «messo gravemente in pericolo gli interessi nazionali». Al contrario il SISMI – come abbiamo visto – ha ottemperato alle richieste del Servizio britannico. Infine, al punto 10 della proposta di relazione si lamenta che «mai il SISMI inviò al CESIS alcuna nota formale relativa alle operazioni compiute e alle attività intraprese in merito all'operazione Impedian».

Nella proposta di relazione si ricorda che la prima informativa inviata al CESIS è del gennaio 1999 e riguarda la localizzazione degli apparati ricetrasmittenti nascosti.

Come è noto, il CESIS – secondo quanto prescrive la legge – è presieduto dal Presidente del Consiglio e, per sua delega, da un Sottosegretario. Vi è poi un segretario che coordina le attività dei due Servizi e ha funzioni di raccordo, oltre che tra i due Servizi, anche tra questi e le Forze armate, l'Arma dei carabinieri, la Polizia e la Guardia di finanza. Ha inoltre il compito di coordinare i rapporti con i Servizi di informazione e sicurezza degli altri Stati.

Come si vede, il CESIS ha essenzialmente compiti di raccordo. Il suo ruolo è sempre stato oggetto di dibattito interno e tra gli studiosi. Aggiungo che ciò è tuttora oggetto di dibattito: al Senato lo è stato qualche mese fa, in occasione della proposta di riforma dei Servizi, e adesso lo è alla Camera dei deputati.

Vi è chi ritiene che il suo ruolo vada valorizzato e che esso debba diventare la testa pensante dei due Servizi. In questo senso, si orientano quasi tutte le proposte di legge giacenti attualmente in Parlamento. Sono però – appunto – proposte. Allo stato attuale, i compiti del CESIS sono di coordinamento generale o di ufficio di collegamento tra i Servizi e la Presidenza del Consiglio, da cui esso dipende. Il CESIS, insomma, doveva e poteva essere informato se non si fosse scelta la strada della comunicazione diretta con il Presidente del Consiglio che, come è stato già evidenziato, presiede il CESIS medesimo. Infatti, è il Presidente del Consiglio, e non il CESIS, al quale la citata legge n. 801 attribuisce «l'alta direzione, la responsabilità politica generale e il coordinamento della politica informativa e di sicurezza nell'interesse e per la difesa dello Stato democratico e delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento». Dunque, il direttore del SISMI fornì direttamente ai Presidenti del Consiglio le informazioni sul *dossier* Impedian. Ciò avvenne fin dal 7 novembre 1995, allorché il direttore del Servizio, generale Siracusa, informò il presidente del Consiglio Dini, riferendo in particolare su alcune schede – sette per la precisione – aventi una rilevanza maggiore sotto il

profilo della sensibilità politica. Poi, come sappiamo, il 2 ottobre 1996, sempre il generale Siracusa riferì al ministro Andreatta.

Signor Presidente, non ripeterò qui l'*iter* cronologico delle varie informazioni fornite nei mesi e negli anni successivi all'autorità politica (sono sicuro con suo grande sollievo!).

Il problema di una più puntuale utilizzazione del CESIS, non solo come coordinamento tra i Servizi, ma come ufficio direttivo dell'attività delle due agenzie, sarà risolto, se e quando sarà risolto, in sede di riforma generale dei Servizi di informazione e sicurezza e non sicuramente in quest'Aula e da parte di codesta Commissione.

Spero di avere evitato il più possibile riferimenti polemici o valutazioni personali di qualità sulla proposta di relazione e mi auguro, invece, di essermi attenuto strettamente ai fatti e ai dati che, nell'attività svolta da questa Commissione, sono a disposizione di tutti i commissari.

PRESIDENTE. Rispetto ad altri interventi svolti, certamente lei, senatore Nieddu, è stato cortese e molto rispettoso.

Rinvio il seguito dell'esame della proposta di relazione a domani, mercoledì 6 ottobre 2004, alle ore 20,30.

*I lavori terminano alle ore 16.*